

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 1718)

Errata corrige

DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla Camera dei deputati nella seduta dell'11 luglio 1974
(V. Stampato n. 303)*

**presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri
(ANDREOTTI)**

**di concerto col Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale
(DONAT-CATTIN)**

**e col Ministro del Tesoro
(COLOMBO EMILIO)**

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 17 luglio 1974*

**Disposizioni sul riordinamento degli enti pubblici
e del rapporto di lavoro del personale dipendente**

ERRATA CORRIGE

TESTO RISULTANTE DALLO STAMPATO N. 1718

TESTO CORRETTO

*Per successiva comunicazione della
Camera dei deputati)*

Art. 10, *primo comma.*

Ai dipendenti degli enti pubblici si applicano — per quanto attiene alla disciplina dei diritti di libertà di opinione e di libertà e attività sindacale — le disposizioni previste dalla legge 20 maggio 1970, n. 300, e dalle eventuali successive modifiche, con le integrazioni e le norme di attuazione stabilite negli accordi sindacali di cui al successivo articolo 28, ultimo comma. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 40 della legge stessa.

Ai dipendenti degli enti pubblici si applicano — per quanto attiene alla disciplina dei diritti di libertà di opinione e di libertà e attività sindacale — le disposizioni previste dalla legge 20 maggio 1970, n. 300, e dalle eventuali successive modifiche, con le integrazioni e le norme di attuazione stabilite negli accordi sindacali di cui al successivo articolo 28, ultimo comma. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 37 della citata legge 20 maggio 1970, n. 300.